

N. 00777/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 01076/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2010, proposto da:

Andreas Filomia, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera,23;

contro

Comune di Castrovillari, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco De Marco, con domicilio eletto presso Giuseppe Spadafora in Catanzaro, via XX Settembre, 63;

nei confronti di

Zofrea Saverio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di numero 3 istruttori di Polizia Municipale CAT C - POSIZIONE ECONOMICA C1 del Comune di Castrovillari (CS), pubblicato su G.U. 4 Serie Speciale-Concorsi n. 56, nonché degli atti in essa richiamati e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello in questa sede gravato, ivi compresa la Determinazione Dirigenziale n. 57 del 18/06/2010 di approvazione del citato bando di concorso.

Con ogni effetto e onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castrovillari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l'applicazione delle misure cautelari previste dall'art. 55 c. p .a.;

ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza, per violazione dell'art. 30, c. 2 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001, a norma del quale le Amministrazioni pubbliche, prima dell'indizione di eventuali concorsi pubblici, devono attivare le procedure di mobilità di cui al c. 1 dello stesso art. 30, mediante pubblicazione dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre PA, fissando anche i criteri di scelta dei dipendenti pubblici interessati;

considerato che, nelle more della decisione di merito, l'interesse della parte ricorrente a partecipare alla previa procedura di mobilità, verrebbe irreparabilmente pregiudicato dall'espletamento del concorso contestato;

ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, fissando al contempo l'udienza per la discussione di merito;

ritenuto di dover provvedere sulle spese della fase cautelare secondo il criterio della soccombenza, liquidandole per forfait nel dispositivo;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende i provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 aprile 2011.

Condanna il Comune al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1000,00 –mille.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente FF

Anna Maria Verlengia, Primo Referendario

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

